

**REGIONE
PIEMONTE**



**PROVINCIA
DI TORINO**

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Renata REPETTO

Renata Repetto



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo GIULO

Gerardo Giulo

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE, TELECOMUNICAZIONE, RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.
DEL/..../.....

TESTO CON LE VARIAZIONI INTRODOTTE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" s.m.i.;
- L.R. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" s.m.i.

NOVEMBRE 2009

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing.
MARCO
GAMARRA
7288 V.
Marco Gamarra

SOMMARIO

SEZIONE I - INTRODUZIONE

ART.1 FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART.3 DEFINIZIONI 2	
ART.4 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE.....	5
ART.5 OBIETTIVI DI QUALITÀ	5
ART.6 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	6
ART.7 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.....	7
ART.8 IMPIANTI PREESISTENTI	8
ART.9 IMPIANTI PROVVISORI	8
ART.10 PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER INSTALLAZIONE E MODIFICA DI IMPIANTI 10	
ART.11 PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
ART.12 CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 12	
ART.13 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI	12
ART.14 ACCESSO AGLI ATTI.....	13
ART.15 SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.....	13
ART.16 PROVENTI DEI TRIBUTI AUTORIZZATIVI O DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE 14	
ART.17 CONTROLLI 15	
ART.18 SANZIONI 15	
ART.19 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	16
ART.20 CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO	16
ART.21 ENTRATA IN VIGORE	16

ELABORATI GRAFICI ALLEGATI:

- TAV.1 - classificazione del territorio ai fini della localizzazione degli impianti di telecomunicazione
- TAV.2 - classificazione del territorio ai fini della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva



SEZIONE I - INTRODUZIONE

ART.1 FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Con il presente regolamento il Comune di San Maurizio Canavese intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiocomunicazione e radiodiffusione al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/ 2001 "*Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" e dell'art. 7, comma 1 lettera c) della L.R. 19/2004 "*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*". Esso è redatto inoltre secondo le direttive tecniche della D.G.R. 5/9/2005 n.16-757.

ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende gli impianti radioelettrici per telecomunicazione e radiotelevisivi che producono campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 Ghz.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 - a) Esposizione volontaria a campi elettromagnetici per scopi diagnostici o terapeutici ed all'uso di apparati medicali in genere;
 - b) Utilizzo di dispositivi domestici individuali e lavorativi;
 - c) Impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 (Cinque) Watt, agli apparati per radioamatori aventi obbligo di comunicazione al comune, all'ARPA e al CORECOM;
 - d) Impianti con potenza al connettore d'antenna non superiore ai 20 (venti) Watt utilizzati esclusivamente per scopi di protezione civile e di soccorso, per prove tecniche o esigenze di servizio, per le quali dovrà essere data comunicazione all'ARPA.

ART.3 DEFINIZIONI

1. Regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici (art. 3-j-L.R. 3/08/04 n.19)
2. Impianto "radio base" per telefonia mobile cellulare: Manufatto composto da una o più antenne, da una centralina, da apparati tecnologici e da un organico sistema di supporto statico destinato al collegamento radio dei terminali mobili con la rete;
3. Impianti provvisori: impianti il cui esercizio sia limitato nel tempo ed utilizzati al fine di garantire un servizio in condizioni operative di emergenza, in caso di guasti oppure per il verificarsi di eventi eccezionali.
4. Catasto comunale installazioni: Complesso di elaborati, su supporto digitale e cartaceo, costituito dalla mappa del territorio comunale, su cui sono state censite le installazioni radio base, e da schede tecniche integrative che ne sintetizzano le specifiche caratteristiche.
5. Ricettori sensibili: Le singole unità immobiliari destinate a residenza o ad altre attività che comportino la presenza continuativa di persone ed, in generale, tutte le aree urbane interessate dai campi prodotti dalle emissioni elettromagnetiche provenienti da stazioni radiobase.



6. Siti sensibili protetti: Edifici o aree che, per la particolare funzione sociale svolta, non debbono essere interessati da installazioni di impianti radiobase di potenza efficace in antenna superiore a 5 Watt.
7. Aree omogenee: Porzioni del territorio comunale aventi caratteristiche equivalenti sotto il profilo della sensibilità ai campi elettromagnetici
8. Aree sensibili per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione:
 - a) Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, quali ospedali, case di cura, ambulatori medici ove si trovano reparti di degenza o day hospital, etc...
 - b) singoli edifici scolastici,
 - c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile,
 - d) residenze per anziani
9. Zone di installazione condizionata per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione:
 - a) Aree comprese nel raggio di 30m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
 - b) beni culturali censiti ex art.2 comma 2 D.L.vo 22/1/2004 n.42,
 - c) area definita "centro storico" come da piano regolatore,
 - d) aree soggette a vincoli paesaggistici ed aree naturali protette,
 - e) aree soggette a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
10. Zone di attrazione per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione:
 - a) Aree esclusivamente industriali,
 - b) aree a bassa o nulla densità abitativa,
 - c) altre aree individuate dall'amministrazione comunale.
11. Zone neutre per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione: aree non comprese nelle zone di cui ai commi 8,9 e 10 del presente articolo.
12. Aree sensibili per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:
 - a) Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute,
 - b) singoli edifici scolastici,
 - c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile,
 - d) residenze per anziani
13. Zone di vincolo per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:
 - a) Area definita come centro storico dal P.R.G.C.
 - b) Tutta l'area urbana come desunta dal P.R.G.C. Per gli impianti aventi potenza efficace in antenna superiore ai 500 Watt.
14. Zone di installazione condizionata per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:
 - a) Aree comprese nel raggio di 30m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
 - b) beni culturali censiti ex art.2 comma 2 D.L.vo 22/1/2004 n.42,
 - c) aree soggette a vincoli paesaggistici ed aree naturali protette,
 - d) aree soggette a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
15. Zone di attrazione per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:



- a) Aree esclusivamente industriali,
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa,
- c) altre aree individuate dall'amministrazione comunale.

16. Zone neutre per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva: aree non comprese nelle zone di cui ai commi 12,13, 14 e 15 del presente articolo.

NOTA: Nella cartografia tecnica allegata al regolamento le aree di cui al comma 12 (aree sensibili per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva) del presente articolo non vengono contrassegnate se esse sono comprese nel più vasto ambito della zona di vincolo di cui al comma 13 del presente articolo.



SEZIONE II - LIMITI ED OBIETTIVI DI QUALITÀ

ART.4 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'Art.3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

ART.5 OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 3 della Legge 36/2001, gli obiettivi di qualità sono:

- a) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
- b) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva riduzione dell'esposizione ai campi medesimi.



[Handwritten signature]

SEZIONE III – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART.6 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

1. Il presente articolo stabilisce le regole e le metodologie per la corretta individuazione dei siti urbanisticamente idonei all'installazione di dispositivi radioelettrici per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz 300 Ghz.
2. Aree sensibili: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere installati nelle aree sensibili di cui al comma 8 dell'art.3 del presente regolamento.

Comma 3 originale	Comma 3 modificato
<p>3. Zone di installazione condizionata: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle zone di cui al comma 9 dell'art.3 del presente regolamento solamente qualora l'installazione in zone neutre od in zone di attrazione compromettesse le esigenze di servizio e di copertura del territorio per le quali l'impianto stesso è finalizzato e fatti salvi i diritti dei terzi. Dovranno essere privilegiate le installazioni a minore o nullo impatto visivo e le collocazioni su edifici di altezza massima rispetto alle costruzioni od ai manufatti circostanti. Non sono possibili installazioni su strutture esclusivamente finalizzate al sostegno delle antenne (tralicci, pali ed altro). La procedura autorizzativa semplificata potrà essere attivata nei casi in cui:</p> <p>a) si intervenga per sostituire con nuovi impianti quelli preesistenti e dotati di tecnologie obsolete oppure in sostituzione di tecnologie di trasmissione obsolete al fine di ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici,</p> <p>b) si installino impianti microcellulari,</p>	<p>3. Zone di installazione condizionata: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle zone di cui al comma 9 dell'art.3 del presente regolamento solamente qualora l'installazione in zone neutre od in zone di attrazione compromettesse le esigenze di servizio e di copertura del territorio per le quali l'impianto stesso è finalizzato e fatti salvi i diritti dei terzi. Dovranno essere privilegiate le installazioni a minore o nullo impatto visivo e le collocazioni su edifici di altezza superiore rispetto alle costruzioni od ai manufatti circostanti. Non sono possibili installazioni su strutture esclusivamente finalizzate al sostegno delle antenne (tralicci, pali ed altro). La procedura autorizzativa semplificata potrà essere attivata nei casi in cui:</p> <p>a) si intervenga per sostituire con nuovi impianti quelli preesistenti e dotati di tecnologie obsolete oppure in sostituzione di tecnologie di trasmissione obsolete al fine di ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici,</p> <p>b) si installino impianti microcellulari,</p>

4. Zone neutre: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle zone di cui al comma 11 dell'art.3 del presente regolamento. Sono consentite strutture esclusivamente finalizzate al sostegno delle antenne (tralicci, pali ed altro). Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11 limitatamente ai casi in cui:

- a) sia dichiarato con perizia asseverata (ovvero giurata presso i competenti uffici del Tribunale) da parte del gestore dell'impianto o del proprietario dell'impianto che si sta installando la migliore tecnologia possibile rispetto agli standard in uso.



b) Si stiano realizzando impianti in sostituzione di quelli preesistenti per dar luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

5. Zone di attrazione: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere preferibilmente installati nelle zone di cui al comma 10 dell'art.3 del presente regolamento. A parità di condizioni tecniche e di fornitura di servizi sul territorio il Comune autorizzerà il proponente alla installazione in una zona di attrazione. Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11 comma 1.

6. Area aeroportuale: L'eventuale installazione di apparati di telefonia mobile o di telecomunicazione nell'ambito dell'area di pertinenza aeroportuale [area sotto il diretto controllo dell'ente gestore dell'aeroporto] è subordinata all'esplicita autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione dell'aeroporto nel rispetto delle normative vigenti e ll.m.i. in materia di sicurezza dei trasporti aerei. Le installazioni sono dunque consentite in presenza di tale esplicita autorizzazione e nel rispetto dei vincoli urbanistici.

ART.7 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

1. Il presente articolo stabilisce le regole e le metodologie per la corretta individuazione dei siti urbanisticamente idonei all'installazione di dispositivi radioelettrici per radiodiffusione sonora e televisiva operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 Ghz.

2. Aree sensibili: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere installati nelle aree di cui al comma 12 dell'art.3 del presente regolamento.

3. Zone di Vincolo: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere installati nelle aree di cui al comma 13 lettera a) dell'art.3 del presente regolamento. Possono essere installati nelle aree di cui al comma 13 lettera b) dell'art.3 del presente regolamento solo impianti con potenza in antenna inferiore ai 500W. Non potrà essere attivata alcuna procedura semplificata.

Comma 4 originale	Comma 4 modificato
<p>4. Zone di installazione condizionata: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle aree di cui al comma 14 lettera a) dell'art.3 del presente regolamento solamente se in prossimità delle aree di cui al comma 12 lettera a) dell'art.3 del presente regolamento. Gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle aree di cui al comma 14 lettere b) e c) dell'art.3 del presente regolamento qualora non determinino un impatto visivo o paesaggistico. Gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle aree di cui al comma 14 lettera d) rispettando quanto indicato negli specifici piani. Non potrà essere attivata alcuna procedura semplificata.</p>	<p>4. Zone di installazione condizionata: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle aree di cui al comma 14 lettere a) b) e c) dell'art.3 del presente regolamento prevedendo opere per il massimo contenimento dell'impatto visivo o paesaggistico. Gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle aree di cui al comma 14 lettera d) rispettando quanto indicato negli specifici piani. Non potrà essere attivata alcuna procedura semplificata.</p>

5. Zone neutre: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle zone di cui al comma 16 dell'art.3 del presente



regolamento. Sono consentite strutture esclusivamente finalizzate al sostegno delle antenne (tralicci, pali ed altro). Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11 limitatamente ai casi in cui siano verificate entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma:

a) sia dichiarato con perizia asseverata (ovvero giurata presso i competenti uffici del Tribunale) da parte del gestore o del proprietario dell'impianto che si sta installando la migliore tecnologia possibile rispetto agli standard in uso.

b) Si stiano realizzando impianti in sostituzione di quelli preesistenti per dar luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. Zone di attrazione: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere preferibilmente installati nelle zone di cui al comma 15 dell'art.3 del presente regolamento. A parità di condizioni tecniche e di fornitura di servizi sul territorio il Comune autorizzerà il proponente alla installazione in una zona di attrazione. Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11.

7. Area aeroportuale: L'eventuale installazione di apparati di radiodiffusione sonora e televisiva nell'ambito dell'area di pertinenza aeroportuale è subordinata all'esplicita autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione dell'aeroporto nel rispetto delle normative vigenti e l.m.i. in materia di sicurezza dei trasporti aerei. Le installazioni sono dunque consentite in presenza di tale esplicita autorizzazione e nel rispetto dei vincoli urbanistici.

ART.8 IMPIANTI PREESISTENTI

1. Gli impianti esistenti sul territorio comunale in data anteriore all'emanazione del presente regolamento dovranno sottostare alle prescrizioni del presente regolamento qualora siano oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione degli impianti esistenti con nuovi impianti. Sono permessi senza vincoli autorizzativi gli interventi di manutenzione ordinaria atti a garantire il normale e corretto funzionamento degli impianti.

ART.9 IMPIANTI PROVVISORI

1. L'installazione di apparati mobili e/o provvisori di dispositivi radioelettrici per la telecomunicazione o la diffusione sonora e televisiva per comprovati ed inderogabili motivi di servizio può essere eseguita su tutto il territorio comunale fatte salve le aree sensibili. Non sono comunque accettabili installazioni mobili e/o provvisorie che non rispondano a necessità di urgenza ed inderogabilità.

2. Il proprietario degli apparati provvisori o l'ente gestore degli apparati provvisori comunica immediatamente al Comune la necessità inderogabile di collocare sul territorio gli apparati mobili e/o provvisori ed indica la localizzazione prescelta e le motivazioni dell'installazione.

3. Il Comune, a seguito della comunicazione di cui al comma.2 può richiedere al proprietario dell'impianto mobile e/o provvisorio o all'ente gestore dell'impianto mobile e/o provvisorio di rilocalizzarlo in un sito ritenuto maggiormente idoneo a parità di condizioni di fornitura del servizio.

4. L'esercizio degli impianti provvisori è consentito per un massimo di 30 giorni solari consecutivi. L'autorizzazione è rinnovabile solamente in caso di situazioni di emergenza (ad esempio in casi di catastrofi naturali, etc...) per fini di pubblica utilità.



SEZIONE IV – CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.10 PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER INSTALLAZIONE E MODIFICA DI IMPIANTI

1. Procedura autorizzativa per l'installazione di apparati ed impianti per telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione sonora e televisiva. La procedura autorizzativa si sviluppa secondo le fasi qui di seguito indicate:

a) Il richiedente presenta istanza di autorizzazione per impianti con potenza in singola antenna superiore a 20W o presenta una dichiarazione di inizio attività (DIA) per impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20W. (ex. Art.87 d.lgs. 259/2003). In allegato all'istanza o alla DIA e, comunque, nel rispetto dei disposti del citato Art.87 d.lgs. 259/2003, devono essere presentati i seguenti documenti:

I. Attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie

Punto II originale	Punto II modificato
<p>II. Relazione tecnico descrittiva dell'impianto in oggetto e delle sue modalità di installazione corredata di cartografia che descriva in scala opportuna il sito dell'installazione e contenga indicazioni sulle altezze dal piano di campagna delle antenne e di ogni altro manufatto (edifici o altro) presente sul territorio circostante.</p>	<p>II. Progetto e relazione dell'intervento nonché delle opere collegate e complementari dell'impianto in oggetto e delle loro modalità di installazione ed esecuzione corredata di cartografia che descriva in scala opportuna il sito dell'installazione e l'area circostante con un raggio non inferiore a 300 m e contenga:</p> <ul style="list-style-type: none">• indicazioni sulle altezze dal piano di campagna delle antenne,• indicazione del numero di piani di ogni altro manufatto (edifici o altro) presente sul territorio circostante differenziando le varie destinazioni d'uso degli edifici.

III. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione ed altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa

IV. Studio previsionale d'impatto acustico nel caso si tratti di installazioni su edifici ad uso civile.

b) L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale secondo quanto disposto dalla L.n.36/2001.

c) Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile o di comunicazione, a parità di prestazioni nella fornitura del servizio, il Comune privilegia le installazioni nelle aree di cui al comma 5 dell'Art. 6 del presente regolamento (zone di attrazione) , in subordine nelle aree di cui al comma 4 dell'Art. 6 del presente regolamento (zone neutre) ed in subordine nelle aree di cui al comma 3 dell'art.6 del presente regolamento (zone di installazione condizionata).

d) Per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, a parità di prestazioni nella fornitura del servizio, il Comune privilegia

le installazioni nelle aree di cui al comma 6 dell'Art. 7 del presente regolamento (zone di attrazione) , in subordine nelle aree di cui al comma 5 dell'Art. 7 del presente regolamento (zone neutre) ed in subordine nelle aree di cui al comma 4 dell'art.7 del presente regolamento (zone di installazione condizionata).

e) Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico. L'autorizzazione è condizione necessaria per l'esercizio dell'impianto in oggetto. Il Comune può rilasciare autorizzazione per impianti non inseriti nel piano di localizzazione di cui all'art.13 del presente regolamento in caso di urgenza ed indifferibilità motivata dal richiedente.

Lettera f originale	Lettera f modificata
f) Il comune rende pubblica l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite pubblica affissione per 30 giorni sull'albo pretorio e per mezzo di affissione di manifesti esplicativi da porsi in un'area avente raggio di 300m dal punto di nuovo insediamento o di modifica dell'insediamento esistente nel rispetto della normativa che tutela il segreto aziendale e gli operatori del sistema.	f) Il comune rende pubbliche l'istanza di autorizzazione ed il relativo esito nonché la presentazione di D.I.A. tramite pubblica affissione per 30 giorni sull'albo pretorio e per mezzo di affissione di manifesti esplicativi da porsi in un'area avente raggio di 300m dal punto di nuovo insediamento o di modifica dell'insediamento esistente nel rispetto della normativa che tutela il segreto aziendale e gli operatori del sistema.

g) Il comune trasmette ad ARPA e CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1 del presente articoli gli interventi manutentivi ordinari e straordinari che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti preesistenti e comunque non siano influenti sul campo elettromagnetico prodotto.

Comma 3 originale	Comma 3 modificato
3. Le opere devono essere eseguite entro e non oltre 12 mesi dall'emanazione del provvedimento autorizzativo, pena la decadenza di quest'ultimo.	3. Le opere devono essere eseguite entro e non oltre 12 mesi dall'emanazione del provvedimento autorizzativo o dall'assunzione di efficacia/validazione della D.I.A. pena la relativa decadenza.

ART.11 PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La Procedura autorizzativa semplificata per l'installazione di apparati ed impianti per telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione radiofonica e televisiva prevede la possibilità - in alternativa all'istanza di autorizzazione - di presentare una dichiarazione di inizio attività (D.I.A.).

2. Per i siti e nei casi in cui è possibile applicare la procedura semplificata:

a) e' sufficiente la dichiarazione di inizio attività anche per impianti aventi potenza in antenna superiore a 20W.

b) si ritiene formato il silenzio assenso entro 60 giorni per gli impianti aventi potenza in antenna inferiore a 20W e superiore a 5W.



c) si ritiene formato il silenzio assenso entro 45 giorni per gli impianti aventi potenza in antenna inferiore a 5W ricompresi nei programmi degli enti gestori.

3. La procedura semplificata non ammette deroghe in merito alla documentazione da presentare in allegato all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività. La documentazione completa deve essere sempre presentata.

ART.12 CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Prima dell'entrata in esercizio degli impianti il gestore o il proprietario dell'impianto certifica al Comune la conformità di quanto eseguito e posto in opera ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e Regionale vigente ed alle condizioni tecniche di campo elettromagnetico definite nel provvedimento autorizzativo secondo le modalità e procedure definite dalla D.G.R. 2/11/2004 n.19-13802 e s.m.i.

2. L'ente gestore dell'impianto comunica al Comune l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo entro e non oltre 15 giorni dall'attivazione del servizio.

3. Il Comune comunica all'ARPA gli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART.13 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI

1. I gestori comunicano al Comune ed alla Provincia con cadenza annuale il proprio programma di localizzazione di nuovi impianti e di modifica degli impianti esistenti.

2. Il programma di cui al comma 1 può subire modifiche trimestrali nel caso di variazione del numero o della localizzazione degli impianti.

3. Il Comune promuove incontri tecnici con i differenti gestori al fine di conseguire la localizzazione di più impianti sulle medesime strutture.

4. Il Comune privilegia l'installazione di impianti - a parità di fornitura del servizio - operando secondo le indicazioni di cui all'art.10 comma 1 lettera c) del presente regolamento.

Comma 5 originale	Comma 5 modificato
5. Qualora un ente gestore intenda proporre l'installazione di un impianto al di fuori delle "zone di attrazione" (rif. comma 5 dell'Art. 6 del presente regolamento per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione e rif. comma 6 dell'Art. 7 del presente regolamento per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva), esso deve presentare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare l'impossibilità di fornire un adeguato servizio nel caso l'installazione proposta venisse localizzata in una delle suddette aree (zone di attrazione).	5. Qualora un ente gestore intenda proporre l'installazione di un impianto al di fuori delle "zone di attrazione" (rif. comma 5 dell'Art. 6 del presente regolamento per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione e rif. comma 6 dell'Art. 7 del presente regolamento per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva) o delle "zone neutre" (rif. comma 4 dell'Art. 6 del presente regolamento per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione e rif. comma 5 dell'Art. 7 del presente regolamento per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva), esso deve presentare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare l'impossibilità di fornire un adeguato servizio nel caso l'installazione proposta venisse localizzata in una delle suddette aree (zone di attrazione o zone neutre).



Comma 6 originale	Comma 6 modificato
<p>6. Il Comune si riserva di istituire una commissione tecnica consultiva composta da tecnici interni ed eventuali consulenti tecnici esterni di propria fiducia per l'esame delle richieste di autorizzazione. La commissione provvederà ad esprimere un parere tecnico consultivo non vincolante per l'amministrazione comunale.</p>	<p>6. Il Comune si riserva di istituire una commissione tecnica consultiva composta da tecnici interni ed eventuali consulenti tecnici esterni di propria fiducia per l'esame delle richieste di autorizzazione o delle D.I.A. La commissione provvederà ad esprimere un parere tecnico consultivo non vincolante per l'amministrazione comunale.</p>

ART.14 ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/ 90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. lgs n. 39/ 1997 relativamente ai dati sensibili dei piani INDUSTRIALI DEI GESTORI.

ART.15 SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. Gli oneri previsti per le attività istruttorie si quantificano in:
 - a) Euro 400,00 (diconsi Euro Quattrocento/00) per impianti con potenza efficace in antenna maggiore di 20W in contesto non edificato
 - b) Euro 1000,00 (diconsi Euro Mille/00) per impianti con potenza efficace in antenna maggiore di 20W in contesto edificato
 - c) Euro 300,00 (diconsi Euro Trecento/00) per impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20W in contesto non edificato
 - d) Euro 900,00 (diconsi Euro Novecento/00) per impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20W in contesto edificato
 - e) Euro 200,00 (diconsi Euro Duecento/00) per impianti che godono della procedura di autorizzazione agevolata di cui all'art.11 del presente regolamento in contesto non edificato
 - f) Euro 500,00 (diconsi Euro Cinquecento/00) per impianti che godono della procedura di autorizzazione agevolata di cui all'art.11 del presente regolamento in contesto edificato
2. Gli oneri sono versati nella misura dell'80% al Comune e del 20% alla Provincia.
3. Il 40% dell'importo versato al Comune è dedicato a concorrere alle spese sostenute da ARPA per le attività di controllo sul territorio.
4. Il Comune liquida gli importi di cui al comma 3 annualmente ed in unica soluzione.
5. Gli oneri previsti dalla normativa vigente possono essere versati, specificando nella causale "Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'Art. 14 - L.R.19/2004 attraverso le seguenti modalità:
 - a) Versamento su C.C. Postale intestato a Comune di San Maurizio Canavese - Causale: "Spese istruttorie pratiche impianti telefonia mobile" oppure "Spese istruttorie pratiche impianti radiodiffusione sonora e televisiva".
 - b) Bonifico su C.C. Bancario intestato a Comune di San Maurizio Canavese con Causale: "Spese istruttorie pratiche impianti telefonia mobile" oppure "Spese istruttorie pratiche impianti radiodiffusione sonora e televisiva".



6. L'eventuale variazione delle tariffe relative alle spese per attività istruttorie sarà oggetto di addendum al presente regolamento. Gli importi che saranno di volta in volta stabiliti dagli enti competenti ed approvati dall'amministrazione comunale costituiranno modifica del comma 1 del presente articolo. Tale modificazione non comporterà la necessità di alcuna variazione del presente regolamento

ART.16 PROVENTI DEI TRIBUTI AUTORIZZATIVI O DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE

1. I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'MB'.

SEZIONE V – CONTROLLI E SANZIONI

ART.17 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 3/8/2004 n.19 il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza, unitamente al CORECOM (COMitato REgionale per le COMunicazioni), avvalendosi dell'A.R.P.A. Gli esiti delle Attività di controllo sono comunicati all'autorità sanitaria locale ed alla Provincia.
2. Le attività di vigilanza e controllo sono finalizzate a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, la corretta realizzazione delle eventuali azioni di risanamento ed il mantenimento nel tempo dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.
3. Il Comune assicura la pubblicazione di un rapporto periodico sui risultati delle attività di controllo e lo stato dell'ambiente sotto il profilo dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Il Comune può effettuare eventuali ulteriori attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare e di radiodiffusione sonora e televisiva per verificare il rispetto della vigente normativa, avvalendosi dell'A.R.P.A. o di altro soggetto da esso individuato come competente in materia.

ART.18 SANZIONI

1. Con riferimento all'art. 15 della L.36/2001 chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 e s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille ad euro trecentomila. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento qualora non rispetti i limiti ed i tempi previsti.
2. La violazione delle misure di tutela di cui all'art.5 comma 1 della L.36/2001 (tutela del paesaggio) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille ad euro centomila. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Con riferimento all'art. 16 della L.R. 3/8/2004 n.19 chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa da Euro trentamila ad Euro trecentomila ed alla disattivazione dell'impianto.
4. Con riferimento all'art. 15 della L.36/2001 in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'atto autorizzatorio per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti si applica la sanzione della sospensione dell'atto suddetto da due a quattro mesi. In caso di recidiva l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La mancata presentazione della certificazione di cui all'art.13 comma 1 della L.R. 3/8/2004 n.19 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro duemila ad euro cinquemila.
6. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti che sia diretto ad impedire le funzioni dei soggetti preposti ai controlli è passibile di sanzione pecuniaria da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento.
7. I casi indicati al presente articolo non escludono la possibilità di avviamento di procedimenti giudiziari in sede civile, amministrativa o penale qualora si dovessero rilevare contravvenzioni o violazioni della legge italiana.



A handwritten signature in black ink, located to the right of the circular stamp at the bottom right of the page.

SEZIONE VI – INFORMAZIONE ED ESECUTIVITÀ

ART.19 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

1. Il Comune opera per rendere pubblici i rapporti annuali sullo stato dell'ambiente di cui all'art.17 comma 1 del presente regolamento nelle forme e con i tempi più consoni ad una capillare diffusione delle informazioni ed alla promozione della conoscenza in materia di campi elettromagnetici.

ART.20 CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

1. La cartografia di riferimento relativa al presente regolamento è suddivisa in n.1 tavola (Tav.1) per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione e n.1 tavola (Tav.2) per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

2. La cartografia tematica delle tavole di cui al comma 1 del presente articolo in quanto elaborato a mero contenuto tecnico-urbanistico, può essere modificata, integrata e/o sostituita con Determinazione Dirigenziale a seguito di modificazioni dell'assetto urbanistico comunale. L'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali non comporterà obbligo di variazione del presente regolamento.

ART.21 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art.131 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di adozione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.



**REGIONE
PIEMONTE**



IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Renata REPETTO
Renata Repetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo BERGAMO

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE, TELECOMUNICAZIONE, RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.
DEL/..../.....

TESTO INTEGRATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 36/2001 "*Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" s.m.i.;
L.R. 19/2004 "*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" s.m.i.
-

NOVEMBRE 2009




SOMMARIO

SEZIONE I - INTRODUZIONE

ART.1 FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART.3 DEFINIZIONI 2	
ART.4 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE.....	5
ART.5 OBIETTIVI DI QUALITÀ	5
ART.6 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	6
ART.7 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.....	7
ART.8 IMPIANTI PREESISTENTI	8
ART.9 IMPIANTI PROVVISORI	8
ART.10 PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER INSTALLAZIONE E MODIFICA DI IMPIANTI 10	
ART.11 PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
ART.12 CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 12	
ART.13 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI	12
ART.14 ACCESSO AGLI ATTI.....	13
ART.15 SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.....	13
ART.16 PROVENTI DEI TRIBUTI AUTORIZZATIVI O DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE 14	
ART.17 CONTROLLI 15	
ART.18 SANZIONI 15	
ART.19 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	16
ART.20 CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO	16
ART.21 ENTRATA IN VIGORE	16

ELABORATI GRAFICI ALLEGATI:

- TAV.1 - classificazione del territorio ai fini della localizzazione degli impianti di telecomunicazione
- TAV.2 - classificazione del territorio ai fini della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva



SEZIONE I - INTRODUZIONE

ART.1 FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Con il presente regolamento il Comune di San Maurizio Canavese intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiocomunicazione e radiodiffusione al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/ 2001 "*Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" e dell'art. 7, comma 1 lettera c) della L.R. 19/2004 "*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*". Esso è redatto inoltre secondo le direttive tecniche della D.G.R. 5/9/2005 n.16-757.

ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE


1. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende gli impianti radioelettrici per telecomunicazione e radiotelevisivi che producono campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 Ghz.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 - a) Esposizione volontaria a campi elettromagnetici per scopi diagnostici o terapeutici ed all'uso di apparati medicali in genere;
 - b) Utilizzo di dispositivi domestici individuali e lavorativi;
 - c) Impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 (Cinque) Watt, agli apparati per radioamatori aventi obbligo di comunicazione al comune, all'ARPA e al CORECOM;
 - d) Impianti con potenza al connettore d'antenna non superiore ai 20 (venti) Watt utilizzati esclusivamente per scopi di protezione civile e di soccorso, per prove tecniche o esigenze di servizio, per le quali dovrà essere data comunicazione all'ARPA.

ART.3 DEFINIZIONI

1. Regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici (art. 3-j-L.R. 3/08/04 n.19)
2. Impianto "radio base" per telefonia mobile cellulare: Manufatto composto da una o più antenne, da una centralina, da apparati tecnologici e da un organico sistema di supporto statico destinato al collegamento radio dei terminali mobili con la rete;
3. Impianti provvisori: impianti il cui esercizio sia limitato nel tempo ed utilizzati al fine di garantire un servizio in condizioni operative di emergenza, in caso di guasti oppure per il verificarsi di eventi eccezionali.
4. Catasto comunale installazioni: Complesso di elaborati, su supporto digitale e cartaceo, costituito dalla mappa del territorio comunale, su cui sono state censite le installazioni radio base, e da schede tecniche integrative che ne sintetizzano le specifiche caratteristiche.
5. Ricettori sensibili: Le singole unità immobiliari destinate a residenza o ad altre attività che comportino la presenza continuativa di persone ed, in generale, tutte le aree urbane interessate dai campi prodotti dalle emissioni elettromagnetiche provenienti da stazioni radiobase.



6. Siti sensibili protetti: Edifici o aree che, per la particolare funzione sociale svolta, non debbono essere interessati da installazioni di impianti radiobase di potenza efficace in antenna superiore a 5 Watt.
7. Aree omogenee: Porzioni del territorio comunale aventi caratteristiche equivalenti sotto il profilo della sensibilità ai campi elettromagnetici
8. Aree sensibili per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione:
 - a) Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, quali ospedali, case di cura, ambulatori medici ove si trovano reparti di degenza o day hospital, etc...
 - b) singoli edifici scolastici,
 - c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile,
 - d) residenze per anziani
9. Zone di installazione condizionata per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione:
 - a) Aree comprese nel raggio di 30m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
 - b) beni culturali censiti ex art.2 comma 2 D.L.vo 22/1/2004 n.42,
 - c) area definita "centro storico" come da piano regolatore,
 - d) aree soggette a vincoli paesaggistici ed aree naturali protette,
 - e) aree soggette a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
10. Zone di attrazione per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione:
 - a) Aree esclusivamente industriali,
 - b) aree a bassa o nulla densità abitativa,
 - c) altre aree individuate dall'amministrazione comunale.
11. Zone neutre per impianti di telefonia mobile e telecomunicazione: aree non comprese nelle zone di cui ai commi 8,9 e 10 del presente articolo.
12. Aree sensibili per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:
 - a) Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute,
 - b) singoli edifici scolastici,
 - c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile,
 - d) residenze per anziani
13. Zone di vincolo per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:
 - a) Area definita come centro storico dal P.R.G.C.
 - b) Tutta l'area urbana come desunta dal P.R.G.C. Per gli impianti aventi potenza efficace in antenna superiore ai 500 Watt.
14. Zone di installazione condizionata per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:
 - a) Aree comprese nel raggio di 30m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
 - b) beni culturali censiti ex art.2 comma 2 D.L.vo 22/1/2004 n.42,
 - c) aree soggette a vincoli paesaggistici ed aree naturali protette,
 - d) aree soggette a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
15. Zone di attrazione per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:



- a) Aree esclusivamente industriali,
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa,
- c) altre aree individuate dall'amministrazione comunale.

16. Zone neutre per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva: aree non comprese nelle zone di cui ai commi 12,13, 14 e 15 del presente articolo.

NOTA: Nella cartografia tecnica allegata al regolamento le aree di cui al comma 12 (aree sensibili per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva) del presente articolo non vengono contrassegnate se esse sono comprese nel più vasto ambito della zona di vincolo di cui al comma 13 del presente articolo.



SEZIONE II - LIMITI ED OBIETTIVI DI QUALITÀ

ART.4 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'Art.3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

ART.5 OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 3 della Legge 36/2001, gli obiettivi di qualità sono:

- a) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
- b) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva riduzione dell'esposizione ai campi medesimi.



A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.

SEZIONE III – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART.6 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

1. Il presente articolo stabilisce le regole e le metodologie per la corretta individuazione dei siti urbanisticamente idonei all'installazione di dispositivi radioelettrici per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz 300 Ghz.

2. Aree sensibili: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere installati nelle aree sensibili di cui al comma 8 dell'art.3 del presente regolamento.

3. Zone di installazione condizionata: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle zone di cui al comma 9 dell'art.3 del presente regolamento solamente qualora l'installazione in zone neutre od in zone di attrazione compromettesse le esigenze di servizio e di copertura del territorio per le quali l'impianto stesso è finalizzato e fatti salvi i diritti dei terzi. Dovranno essere privilegiate le installazioni a minore o nullo impatto visivo e le collocazioni su edifici di altezza superiore rispetto alle costruzioni od ai manufatti circostanti. Non sono possibili installazioni su strutture esclusivamente finalizzate al sostegno delle antenne (tralicci, pali ed altro). La procedura autorizzativa semplificata potrà essere attivata nei casi in cui:

a) si intervenga per sostituire con nuovi impianti quelli preesistenti e dotati di tecnologie obsolete oppure in sostituzione di tecnologie di trasmissione obsolete al fine di ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici,

b) si installino impianti microcellulari,

4. Zone neutre: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle zone di cui al comma 11 dell'art.3 del presente regolamento. Sono consentite strutture esclusivamente finalizzate al sostegno delle antenne (tralicci, pali ed altro). Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11 limitatamente ai casi in cui:

a) sia dichiarato con perizia asseverata (ovvero giurata presso i competenti uffici del Tribunale) da parte del gestore dell'impianto o del proprietario dell'impianto che si sta installando la migliore tecnologia possibile rispetto agli standard in uso.

b) Si stiano realizzando impianti in sostituzione di quelli preesistenti per dar luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

5. Zone di attrazione: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere preferibilmente installati nelle zone di cui al comma 10 dell'art.3 del presente regolamento. A parità di condizioni tecniche e di fornitura di servizi sul territorio il Comune autorizzerà il proponente alla installazione in una zona di attrazione. Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11 comma 1.

6. Area aeroportuale: L'eventuale installazione di apparati di telefonia mobile o di telecomunicazione nell'ambito dell'area di pertinenza aeroportuale [area sotto il diretto controllo dell'ente gestore dell'aeroporto] è subordinata all'esplicita autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione dell'aeroporto nel rispetto delle normative vigenti e ll.m.i. in materia di sicurezza dei trasporti aerei. Le installazioni sono dunque consentite in presenza di tale esplicita autorizzazione e nel rispetto dei vincoli urbanistici.



ART.7 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

1. Il presente articolo stabilisce le regole e le metodologie per la corretta individuazione dei siti urbanisticamente idonei all'installazione di dispositivi radioelettrici per radiodiffusione sonora e televisiva operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 Ghz.
2. Aree sensibili: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere installati nelle aree di cui al comma 12 dell'art.3 del presente regolamento.
3. Zone di Vincolo: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere installati nelle aree di cui al comma 13 lettera a) dell'art.3 del presente regolamento. Possono essere installati nelle aree di cui al comma 13 lettera b) dell'art.3 del presente regolamento solo impianti con potenza in antenna inferiore ai 500W. Non potrà essere attivata alcuna procedura semplificata.
4. Zone di installazione condizionata: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle aree di cui al comma 14 lettere a) b) e c) dell'art.3 del presente regolamento prevedendo opere per il massimo contenimento dell'impatto visivo o paesaggistico. Gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle aree di cui al comma 14 lettera d) rispettando quanto indicato negli specifici piani. Non potrà essere attivata alcuna procedura semplificata.
5. Zone neutre: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere installati nelle zone di cui al comma 16 dell'art.3 del presente regolamento. Sono consentite strutture esclusivamente finalizzate al sostegno delle antenne (tralicci, pali ed altro). Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11 limitatamente ai casi in cui siano verificate entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma:
 - a) sia dichiarato con perizia asseverata (ovvero giurata presso i competenti uffici del Tribunale) da parte del gestore o del proprietario dell'impianto che si sta installando la migliore tecnologia possibile rispetto agli standard in uso.
 - b) Si stiano realizzando impianti in sostituzione di quelli preesistenti per dar luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. Zone di attrazione: gli impianti e dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere preferibilmente installati nelle zone di cui al comma 15 dell'art.3 del presente regolamento. A parità di condizioni tecniche e di fornitura di servizi sul territorio il Comune autorizzerà il proponente alla installazione in una zona di attrazione. Può essere applicata la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art.11.
7. Area aeroportuale: L'eventuale installazione di apparati di radiodiffusione sonora e televisiva nell'ambito dell'area di pertinenza aeroportuale è subordinata all'esplicita autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione dell'aeroporto nel rispetto delle normative vigenti e ll.m.i. in materia di sicurezza dei trasporti aerei. Le installazioni sono dunque consentite in presenza di tale esplicita autorizzazione e nel rispetto dei vincoli urbanistici.

ART.8 IMPIANTI PREESISTENTI

1. Gli impianti esistenti sul territorio comunale in data anteriore all'emanazione del presente regolamento dovranno sottostare alle prescrizioni del presente regolamento qualora siano oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione degli impianti esistenti con nuovi impianti. Sono permessi senza vincoli autorizzativi gli interventi di manutenzione ordinaria atti a garantire il normale e corretto funzionamento degli impianti.



SEZIONE IV – CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.10 PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER INSTALLAZIONE E MODIFICA DI IMPIANTI

1. Procedura autorizzativa per l'installazione di apparati ed impianti per telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione sonora e televisiva. La procedura autorizzativa si sviluppa secondo le fasi qui di seguito indicate:

a) Il richiedente presenta istanza di autorizzazione per impianti con potenza in singola antenna superiore a 20W o presenta una dichiarazione di inizio attività (DIA) per impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20W. (ex. Art.87 d.lgs. 259/2003). In allegato all'istanza o alla DIA e, comunque, nel rispetto dei disposti del citato Art.87 d.lgs. 259/2003, devono essere presentati i seguenti documenti:

I. Attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie

II. Progetto e relazione dell'intervento nonché delle opere collegate e complementari dell'impianto in oggetto e delle loro modalità di installazione ed esecuzione corredati di cartografia che descriva in scala opportuna il sito dell'installazione e l'area circostante con un raggio non inferiore a 300 m e contenga:

- indicazioni sulle altezze dal piano di campagna delle antenne,
- indicazione del numero di piani di ogni altro manufatto (edifici o altro) presente sul territorio circostante differenziando le varie destinazioni d'uso degli edifici.

III. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione ed altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa

IV. Studio previsionale d'impatto acustico nel caso si tratti di installazioni su edifici ad uso civile.

b) L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale secondo quanto disposto dalla L.n.36/2001.

c) Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile o di comunicazione, a parità di prestazioni nella fornitura del servizio, il Comune privilegia le installazioni nelle aree di cui al comma 5 dell'Art. 6 del presente regolamento (zone di attrazione), in subordine nelle aree di cui al comma 4 dell'Art. 6 del presente regolamento (zone neutre) ed in subordine nelle aree di cui al comma 3 dell'art.6 del presente regolamento (zone di installazione condizionata).

d) Per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, a parità di prestazioni nella fornitura del servizio, il Comune privilegia le installazioni nelle aree di cui al comma 6 dell'Art. 7 del presente regolamento (zone di attrazione), in subordine nelle aree di cui al comma 5 dell'Art. 7 del presente regolamento (zone neutre) ed in subordine nelle aree di cui al comma 4 dell'art.7 del presente regolamento (zone di installazione condizionata).

e) Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico. L'autorizzazione è condizione necessaria per l'esercizio dell'impianto in oggetto. Il Comune può rilasciare autorizzazione per impianti non inseriti nel piano di localizzazione di cui all'art.13 del presente regolamento in caso di urgenza ed indifferibilità motivata dal richiedente.

f) Il comune rende pubbliche l'istanza di autorizzazione ed il relativo esito nonché la presentazione di D.I.A. tramite pubblica affissione per 30 giorni

sull'albo pretorio e per mezzo di affissione di manifesti esplicativi da porsi in un'area avente raggio di 300m dal punto di nuovo insediamento o di modifica dell'insediamento esistente nel rispetto della normativa che tutela il segreto aziendale e gli operatori del sistema.

g) Il comune trasmette ad ARPA e CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1 del presente articoli gli interventi manutentivi ordinari e straordinari che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti preesistenti e comunque non siano influenti sul campo elettromagnetico prodotto.

3. Le opere devono essere eseguite entro e non oltre 12 mesi dall'emanazione del provvedimento autorizzativo o dall'assunzione di efficacia/validazione della D.I.A. pena la relativa decadenza.

ART.11 PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La Procedura autorizzativa semplificata per l'installazione di apparati ed impianti per telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione radiofonica e televisiva prevede la possibilità - in alternativa all'istanza di autorizzazione - di presentare una dichiarazione di inizio attività (D.I.A.).

2. Per i siti e nei casi in cui è possibile applicare la procedura semplificata:

a) e' sufficiente la dichiarazione di inizio attività anche per impianti aventi potenza in antenna superiore a 20W.

b) si ritiene formato il silenzio assenso entro 60 giorni per gli impianti aventi potenza in antenna inferiore a 20W e superiore a 5W.

c) si ritiene formato il silenzio assenso entro 45 giorni per gli impianti aventi potenza in antenna inferiore a 5W ricompresi nei programmi degli enti gestori.

3. La procedura semplificata non ammette deroghe in merito alla documentazione da presentare in allegato all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività. La documentazione completa deve essere sempre presentata.

ART.12 CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Prima dell'entrata in esercizio degli impianti il gestore o il proprietario dell'impianto certifica al Comune la conformità di quanto eseguito e posto in opera ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e Regionale vigente ed alle condizioni tecniche di campo elettromagnetico definite nel provvedimento autorizzativo secondo le modalità e procedure definite dalla D.G.R. 2/11/2004 n.19-13802 e s.m.i.

2. L'ente gestore dell'impianto comunica al Comune l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo entro e non oltre 15 giorni dall'attivazione del servizio.

3. Il Comune comunica all'ARPA gli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART.13 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI

1. I gestori comunicano al Comune ed alla Provincia con cadenza annuale il proprio programma di localizzazione di nuovi impianti e di modifica degli impianti esistenti.

2. Il programma di cui al comma 1 può subire modifiche trimestrali nel caso di variazione del numero o della localizzazione degli impianti.




3. Il Comune promuove incontri tecnici con i differenti gestori al fine di conseguire la localizzazione di più impianti sulle medesime strutture.
4. Il Comune privilegia l'installazione di impianti - a parità di fornitura del servizio - operando secondo le indicazioni di cui all'art.10 comma 1 lettera c) del presente regolamento.
5. Qualora un ente gestore intenda proporre l'installazione di un impianto al di fuori delle "zone di attrazione" (rif. comma 5 dell'Art. 6 del presente regolamento per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione e rif. comma 6 dell'Art. 7 del presente regolamento per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva) o delle "zone neutre" (rif. comma 4 dell'Art. 6 del presente regolamento per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione e rif. comma 5 dell'Art. 7 del presente regolamento per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva), esso deve presentare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare l'impossibilità di fornire un adeguato servizio nel caso l'installazione proposta venisse localizzata in una delle suddette aree (zone di attrazione o zone neutre).
6. Il Comune si riserva di istituire una commissione tecnica consultiva composta da tecnici interni ed eventuali consulenti tecnici esterni di propria fiducia per l'esame delle richieste di autorizzazione o delle D.I.A. La commissione provvederà ad esprimere un parere tecnico consultivo non vincolante per l'amministrazione comunale.

ART.14 ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/ 90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. lgs n. 39/ 1997 relativamente ai dati sensibili dei piani INDUSTRIALI DEI GESTORI.

ART.15 SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. Gli oneri previsti per le attività istruttorie si quantificano in:
 - a) Euro 400,00 (diconsi Euro Quattrocento/00) per impianti con potenza efficace in antenna maggiore di 20W in contesto non edificato
 - b) Euro 1000,00 (diconsi Euro Mille/00) per impianti con potenza efficace in antenna maggiore di 20W in contesto edificato
 - c) Euro 300,00 (diconsi Euro Trecento/00) per impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20W in contesto non edificato
 - d) Euro 900,00 (diconsi Euro Novecento/00) per impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20W in contesto edificato
 - e) Euro 200,00 (diconsi Euro Duecento/00) per impianti che godono della procedura di autorizzazione agevolata di cui all'art.11 del presente regolamento in contesto non edificato
 - f) Euro 500,00 (diconsi Euro Cinquecento/00) per impianti che godono della procedura di autorizzazione agevolata di cui all'art.11 del presente regolamento in contesto edificato
2. Gli oneri sono versati nella misura dell'80% al Comune e del 20% alla Provincia.
3. Il 40% dell'importo versato al Comune è dedicato a concorrere alle spese sostenute da ARPA per le attività di controllo sul territorio.
4. Il Comune liquida gli importi di cui al comma 3 annualmente ed in unica soluzione.
5. Gli oneri previsti dalla normativa vigente possono essere versati, specificando nella causale "Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'Art. 14 - L.R.19/2004 attraverso le seguenti modalità:

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To its left is a circular official stamp, partially obscured by the signature. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

- a) Versamento su C.C. Postale intestato a Comune di San Maurizio Canavese - Causale: "Spese istruttorie pratiche impianti telefonia mobile" oppure "Spese istruttorie pratiche impianti radiodiffusione sonora e televisiva".
- b) Bonifico su C.C. Bancario intestato a Comune di San Maurizio Canavese con Causale: "Spese istruttorie pratiche impianti telefonia mobile" oppure "Spese istruttorie pratiche impianti radiodiffusione sonora e televisiva".

6. L'eventuale variazione delle tariffe relative alle spese per attività istruttorie sarà oggetto di addendum al presente regolamento. Gli importi che saranno di volta in volta stabiliti dagli enti competenti ed approvati dall'amministrazione comunale costituiranno modifica del comma 1 del presente articolo. Tale modificazione non comporterà la necessità di alcuna variazione del presente regolamento

ART.16 PROVENTI DEI TRIBUTI AUTORIZZATIVI O DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE

1. I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the official stamp.

SEZIONE V – CONTROLLI E SANZIONI

ART.17 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 3/8/2004 n.19 il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza, unitamente al CORECOM (COMitato REgionale per le COMunicazioni), avvalendosi dell'A.R.P.A. Gli esiti delle Attività di controllo sono comunicati all'autorità sanitaria locale ed alla Provincia.
2. Le attività di vigilanza e controllo sono finalizzate a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, la corretta realizzazione delle eventuali azioni di risanamento ed il mantenimento nel tempo dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.
3. Il Comune assicura la pubblicazione di un rapporto periodico sui risultati delle attività di controllo e lo stato dell'ambiente sotto il profilo dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Il Comune può effettuare eventuali ulteriori attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare e di radiodiffusione sonora e televisiva per verificare il rispetto della vigente normativa, avvalendosi dell'A.R.P.A. o di altro soggetto da esso individuato come competente in materia.

ART.18 SANZIONI

1. Con riferimento all'art. 15 della L.36/2001 chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 e s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille ad euro trecentomila. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento qualora non rispetti i limiti ed i tempi previsti.
2. La violazione delle misure di tutela di cui all'art.5 comma 1 della L.36/2001 (tutela del paesaggio) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille ad euro centomila. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Con riferimento all'art. 16 della L.R. 3/8/2004 n.19 chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa da Euro trentamila ad Euro trecentomila ed alla disattivazione dell'impianto.
4. Con riferimento all'art. 15 della L.36/2001 in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'atto autorizzatorio per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti si applica la sanzione della sospensione dell'atto suddetto da due a quattro mesi. In caso di recidiva l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La mancata presentazione della certificazione di cui all'art.13 comma 1 della L.R. 3/8/2004 n.19 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro duemila ad euro cinquemila.
6. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti che sia diretto ad impedire le funzioni dei soggetti preposti ai controlli è passibile di sanzione pecuniaria da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento.
7. I casi indicati al presente articolo non escludono la possibilità di avviamento di procedimenti giudiziari in sede civile, amministrativa o penale qualora si dovessero rilevare contravvenzioni o violazioni della legge italiana.



SEZIONE VI – INFORMAZIONE ED ESECUTIVITÀ

ART.19 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

1. Il Comune opera per rendere pubblici i rapporti annuali sullo stato dell'ambiente di cui all'art.17 comma 1 del presente regolamento nelle forme e con i tempi più consoni ad una capillare diffusione delle informazioni ed alla promozione della conoscenza in materia di campi elettromagnetici.

ART.20 CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

1. La cartografia di riferimento relativa al presente regolamento è suddivisa in n.1 tavola (Tav.1) per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione e n.1 tavola (Tav.2) per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. La cartografia tematica delle tavole di cui al comma 1 del presente articolo in quanto elaborato a mero contenuto tecnico-urbanistico, può essere modificata, integrata e/o sostituita con Determinazione Dirigenziale a seguito di modificazioni dell'assetto urbanistico comunale. L'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali non comporterà obbligo di variazione del presente regolamento.

ART.21 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art.131 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di adozione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

